

Ordinanza municipale concernente gli incentivi in materia di risparmio energetico e di promozione delle energie rinnovabili

Premessa

La riduzione dei consumi energetici mediante interventi di natura edile (nuovi edifici e risanamenti immobili esistenti secondo gli standard MINIERGIE) e l'utilizzo di apparecchi e impianti ad alta efficienza energetica, come pure l'utilizzo di energia termica ed elettrica prodotte da fonti rinnovabili, costituiscono i principali obiettivi della politica energetica Svizzera e del piano energetico cantonale (PEC), al cui raggiungimento gli enti locali e i cittadini possono contribuire in modo significativo.

Ciò considerato e nel limite della disponibilità finanziaria, il Municipio di S. Antonino, mediante contributi finanziari mirati a complemento dei contributi concessi per lo stesso impianto/provvimento da Confederazione e Cantone, e la consulenza, intende sensibilizzare e sostenere i propri cittadini nell'attuazione/adozione di misure per l'efficienza energetica e per la produzione e lo sfruttamento di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

IL MUNICIPIO DI S. ANTONINO

Richiamati:

- l'art. 192 della legge organica comunale (in seguito LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987;
- la legge edilizia del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento di applicazione;
- la legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 23 dicembre 2011;
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008 e il relativo rapporto accompagnatorio;
- il decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (in seguito RFER) del 29 aprile 2014;

Emana la seguente ordinanza:

- Art. 1** **Scopo**
La presente ordinanza regola le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi comunali per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e la produzione e l'utilizzo di energia da fonti indigene rinnovabili. Sono considerati solamente provvedimenti adottati o impianti realizzati nel comprensorio giurisdizionale del comune di S. Antonino.
- Art. 2** **Credito annuo**
Il budget destinato agli incentivi di cui all'art. 1 è stabilito di anno in anno dal preventivo del comune.
- Art. 3** **Campo d'applicazione**
¹Gli incentivi sono accordati e versati, alle condizioni definite agli artt. 4 e a seguire, per le seguenti misure:
- a) Installazione di impianti solari termici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
 - b) Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
 - c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili;
 - d) Sostituzione di pompe di circolazione senza premistoppa con nuovi di classe energetica A;
 - e) Sostituzione di finestre con coefficiente U_{vetro} ≤ 0.70 W/mqK, per edifici costruiti e collaudati prima dell'anno 2000;
 - f) certificato energetico cantonale degli edifici (CECE® Plus) per edifici uni e plurifamiliari;
 - g) risanamento energetico edifici ai sensi degli artt. 6 e 7 del DE cantonale;
 - h) risanamento energetico edifici con gli standard Minergie-ECO®, Minergie-P® e Minergie-A®;

- i) edifici nuovi con standard Minergie-ECO®, Minergie-P® e Minergie-A®;
 j) acquisto di apparecchi, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, secondo quanto definito nella Guida all'uso Minergie-A® dell'Associazione MINERGIE®.

²Possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate o proprietari d'immobili nel comprensorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino.

Art. 4 Condizioni e importo degli incentivi

L'ammontare degli incentivi di cui all'art. 3 e le condizioni per il loro ottenimento sono così stabiliti:

Categoria	Requisiti	Sussidio	Importo massimo
a) Impianti solari termici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.	Collettori solari che rispettano i requisiti per l'ottenimento del sussidio federale e/o cantonale.	CHF 100.00 / mq di assorbimento	CHF 2'000.00
b) Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.	Pannelli fotovoltaici che rispettano i requisiti per l'ottenimento del sussidio federale e/o cantonale.	30% dell'incentivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 2'500.00	CHF 2'500.00
c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili.	Sostituzione a sistemi di riscaldamento a energia rinnovabili che rispettino i requisiti per l'ottenimento del sussidio federale e/o cantonale.	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
d) Sostituzione di pompe di circolazione senza premistoppa.	Circolatori senza premistoppa di classe energetica A.	CHF 200.00 / unità	CHF 200.00
e) Sostituzione di finestre in edifici costruiti e collaudati prima dell'anno 2000.	Coefficiente U vetro ≤ 0.70 W/mqK.	CHF 60.00 / mq (misura di luce muro)	CHF 2'500.00
f) Certificato CECE® Plus per edifici uni e plurifamiliari	Analisi energetica standardizzata secondo il modello CECE, eseguita da un esperto CECE accreditato (lista disponibile sul sito www.cece.ch)	CHF 300.00	CHF 300.00
g) Risanamento edifici nell'ambito del Programma nazionale edifici (PE)	Risanamento al beneficio degli incentivi di cui all'art. 6, cpv. 1 del DE cantonale	10% del sussidio cantonale	CHF 2'000.00
h) Risanamento edifici con gli standard MINERGIE	Minergie® Minergie-ECO® Minergie-A® Minergie-P® Con superficie di riferimento energetica (AE) minima di 50m ²	Costo della certificazione Minergie	CHF 1'000.00
i) Edifici nuovi con standard MINERGIE	Minergie-ECO® Minergie-P® Minergie-A®	Costo della certificazione Minergie	CHF 1'000.00
j) Acquisto apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica	Secondo quanto definito nella Guida all'uso Minergie-A® dell'Associazione MINERGIE®, punto 1.1.4.1 (Apparecchi fissi)	10% del costo dell'elettrodomestico	CHF. 300.00

Art. 5 Modalità per la presentazione della domanda di sussidio

Gli incentivi di cui all'art. 4 sono accordati dall'entrata in vigore della presente Ordinanza se:

- a) Gli impianti solari termici sono stati realizzati dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale giusta l'art. 12 del DE cantonale;
- b) Gli impianti fotovoltaici sono stati realizzati dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di concessione definitiva del contributo cantonale unico giusta l'art. 25 del RFER;
- c) Riconversione del riscaldamento giusta l'art. 6, cpv. 5, del DE cantonale (da gasolio) e art. 15 del DE cantonale (da resistenza elettrica) dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale;
- d) Sostituzione di pompe di circolazione senza premistoppa e riconversione del riscaldamento da gasolio nei casi non contemplati dagli artt. 6 e 15 del DE cantonale dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, se la domanda di sussidio è presentata prima dell'esecuzione dei lavori e se quest'ultimi sono al beneficio di una regolare licenza edilizia;
- e) Sostituzione di finestre con coefficiente $U_{\text{vetro}} \leq 0.70 \text{ W/mqK}$, per edifici costruiti e collaudati prima dell'anno 2000, e se la domanda di sussidio è inoltrata entro 6 mesi dalla fine dei lavori.
- f) Certificato CECE Plus: analisi energetica deliberata dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta dell'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data del rapporto CECE allestito da un esperto CECE (elenco esperti su: <http://www.cece.ch/StartPage.aspx>);
- g) Risanamento edifici (PE) dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale;
- h) Risanamento edifici standard MINERGIE con certificazione definitiva ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale;
- i) Edifici nuovi con standard MINERGIE con certificazione definitiva ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale;
- j) Acquisto apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Ticino dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della certificazione definitiva.

Art. 6 Disposizioni amministrative

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale di S. Antonino nei termini indicati all'art. 5, con l'ausilio dell'apposito formulario ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal sito www.santonino.ch. Sul modulo sono riportate le indicazioni sulla documentazione da allegare alla richiesta. Laddove risultasse necessario, alla Cancelleria è data la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione necessarie all'esame della richiesta.

²A condizioni adempite e nei limiti del credito disponibile, l'incentivo è versato entro 30 giorni sul conto corrente o bancario del richiedente indicato sul modulo della richiesta.

³Se il budget annuo previsto a preventivo per gli incentivi dovesse essere superato, le richieste in sospeso saranno riportate all'anno successivo, riservato lo stanziamento del necessario credito da parte del Consiglio comunale.

⁴La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivo è determinata dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 7 Competenze, reclami e ricorsi

¹La Cancelleria comunale è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

²Contro le decisioni della Cancelleria comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art 8 **Contravvenzioni**

È punito con la multa sino a CHF 20'000.00:

- a) chiunque, allo scopo di ottenere la concessione o il versamento di un sussidio, fornisce indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio;
- b) chiunque, allo scopo di eludere o impedire la riduzione, la revoca o la restituzione di un sussidio, fornisce indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio.

Se il colpevole ha agito per interesse personale è punito con la multa sino a CHF 50'000.00.

La negligenza non è punibile.

Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

Art. 9 **Disposizioni finali**

La presente Ordinanza, entra in vigore il 01.02.2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. della Legge organica comunale.

In ossequio all'art. 192 LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 27.12.2022 (compreso) al 31.01.2023 (compreso) ed entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco
Simona Zinniker

Il Segretario
Davide Vassalli